Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1375/2011 DEL CONSIGLIO**

del 22 dicembre 2011

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011

(GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2012 del Consiglio del 13 marzo 2012	L 74	1	14.3.2012

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1375/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2011

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 ([2]) e che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011.

(3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

(4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

(5) Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo ([4]), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

([1]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
([2]) GU L 188 del 19.7.2011, pag. 2.
([3]) GU C 212 del 19.7.2011, pag. 20.
([4]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

▼B

(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (CE) n. 687/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878

▼M1

_____

_____

▼B

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6. ARBABSIAR Manssor (pseudonimo. Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA)

▼M1

_____

_____

_____

▼B

10. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'«Hofstadgroep»

▼M1

_____

_____

▼B

13. FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

14. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

15. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1º.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

▼M1

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

22. SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimo Abdol Reza Shala'i, pseudonimo Abd-al Reza Shalai, pseudonimo Abdorreza Shahlai, pseudonimo Abdolreza Shahla'i, pseudonimo Abdul-Reza Shahlaee, pseudonimo Hajj Yusef, pseudonimo Haji Yusif, pseudonimo Hajji Yasir, pseudonimo Hajji Yusif, pseudonimo Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

23. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran

24. SOLEIMANI Qasem (pseudonimo Ghasem Soleymani, pseudonimo Qasmi Sulayman, pseudonimo Qasem Soleymani, pseudonimo Qasem Solaimani, pseudonimo Qasem Salimani, pseudonimo Qasem Solemani, pseudonimo Qasem Sulaimani, pseudonimo Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

▼M1

_____

▼B

26. WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'«Hofstadgroep»

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» – «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)

2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3. «Al-Aqsa e.V.»

4. «Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5. «Babbar Khalsa»

6. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» – «NPA», Filippine

7. «Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)

8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

9. «Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

10. «Hizbul Mujahideen» – «HM»

11. «Hofstadgroep»

12. «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

13. «International Sikh Youth Federation» – «ISYF»

▼B

14. «Khalistan Zindabad Force» – «KZF»

15. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

16. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»

17. «Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

18. «Jihad islamica palestinese» – «PIJ»

19. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP»

20. «Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

21. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

22. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» – «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

23. «Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»)

24. «Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland», anche noto come «Al Aqsa Nederland»)

25. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)